



SENT. 132/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59022** del registro di segreteria proposto da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (pec

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Giuseppina Giannico

(avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto;

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e

difeso dall' avv. Anna Francesca Pace ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell'avv. Domenico Marrara, in Roma alla via Degli Scialoja n. 3

nonchè presso il seguente indirizzo p.e.c.:

annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it;

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria

n.19/2021, depositata in data 14 gennaio 2021.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 21 maggio 2024, con l'assistenza della

dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Presidente Acanfora e l'avv.

Giuseppina Giannico per l'Inps. Nessuno è comparso per il sig. OMISSIS.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza oggetto del gravame la Sezione giurisdizionale per la Regione

Calabria, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso promosso

dall'appellato, ex appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del

Ministero dell'Interno, collocato in quiescenza dall'8 marzo 2019 - qualifica

di capo squadra esperto - con un'anzianità utile a fini di pensione di anni 15, mesi

7 e giorni 23 al 31 dicembre 1995 e complessiva di anni 38 e mesi 10, dunque,

destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "*misto*", ai sensi dell'art. 1,

comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335.

Il giudice di prime cure ha dichiarato, in applicazione di quanto previsto

dall'art.61, comma 3, del d.P.R. n.1092/1973 e dei principi ermeneutici di cui alla

sentenza delle Sezioni riunite n.1/2021/QM, il diritto del ricorrente alla

riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota a)

calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44% in luogo di

quella del 35% ex art. 44, comma 1, del medesimo d.P.R. n.1092/1973, nonché alla liquidazione dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo differenziale, rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. “*cumulo parziale*” di cui alla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.10/QM/2002. Ha, inoltre, compensato integralmente le spese del giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'INPS, con atto notificato in data 8 luglio 2021 e depositato in data 12 luglio 2021, deducendo “*Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dell'art. 1, comma 2, della legge n. 469 del 1961, della legge n. 225 del 1992, d.lgs. n. 139 del 2006, d.lgs.19 agosto 2016, n. 177, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97 ed il d.lgs. 6 ottobre 2018, n. 127*”.

L'Istituto previdenziale sostiene l'erroneità della sentenza di prime cure per non avere considerato la natura civile e non militare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; né sarebbe, ad avviso dell'appellante, invocabile l'art.61 del d.P.R. n.1092/1973 in quanto trattasi di disposizione abrogata dalla normativa successivamente intervenuta a disciplinare la materia in considerazione del nuovo assetto organizzativo assunto dal Corpo. Al più avrebbe potuto trovare applicazione l'art.11 della l.n.850/1973, come modificato dall'art.14 del d.l.n.325/1987, conv. nella l. n.402/1987, disposizione questa però successivamente abrogata dal d.lgs. n.139/2006.

L'Inps sostiene che la non applicabilità delle norme previdenziali previste per i militari ai vigili del fuoco è confermata anche dagli artt.2177 e segg. del Codice dell'ordinamento militare.

L'Istituto previdenziale appellante, conclusivamente, ha chiesto, pertanto, la

riforma della sentenza impugnata.

L'udienza fissata per il 14 dicembre 2023 è stata rinviata d'ufficio alla data odierna con d.p.f.u. datato 5 ottobre 2023, comunicato in data 9 ottobre 2023 alle parti a mezzo pec.

Con memoria trasmessa in data 17 novembre 2023 l'appellato si è costituito in giudizio, patrocinato dall'avv. Anna Francesca Pace, eccependo l'infondatezza giuridica del gravame, sostenendo, con articolate argomentazioni giuridiche, di rientrare, per la qualifica rivestita, nell'ambito applicativo dell'art.61 del d.P.R. n.1092/1973, da considerarsi ancora in vigore. Pertanto, conclusivamente ha chiesto che l'appello venga respinto, avendo il giudice di prime cure applicato, in ordine all'aliquota pensionistica, i principi ermeneutici espressi in sede di nomofilachia dalle Sezioni riunite con le sentenze n.1 e n.12 del 2021; il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva e cpa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nell'udienza pubblica odierna l'avv. Giannico per l'INPS si è integralmente riportati al gravame ribadendone le richieste conclusionali.

La causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre ricostruire il quadro normativo entro cui si colloca l'odierno gravame.

L'art.61, comma, 3 del d.P.R.23 dicembre 1973, n.1092 dispone che “*Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il*

caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52”.

La natura civile del Corpo dei vigili del fuoco era già espressamente prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, (recante “*Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”) – poi abrogata dall'art. 35 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (eccetto gli artt. 2, primo comma lett. c, 6,11,12,17,19, 20, comma 1, 21, comma 2, 25, comma 2, 78, 80, 84, 85,106 e 107) che all’art. 9 prevedeva che “*Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali*”. Con la successiva legge 27 dicembre 1973, n.850 (“*Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*”) i vigili del fuoco assunsero un ruolo organico connotato dalla soppressione qualifiche e delle denominazioni di origine militare e dalla ripartizione nelle seguenti carriere (tabella A): a) direttiva; b) di concetto; c) dei capi squadra e dei capi reparto (capo reparto, vice capo reparto e capi squadra); d) vigili. All’art.11, comma 2, la predetta legge prevedeva, in materia di trattamento previdenziale quanto segue: “*Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'art. 61 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092*”

Successivamente, detta legge n. 850/ 1973 venne abrogata dal predetto art. 35 del d.lgs. n. 139/2006 (ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20) per cui, secondo un orientamento ermeneutico, fatto proprio dall’INPS, avendo il legislatore abrogato anche l’art.11, “*sarebbe venuta meno la possibilità di applicare l’art.61*” in quanto disposizione che sarebbe di fatto incompatibile

con il nuovo assetto delle carriere dei vigili del fuoco *“non più modellate sulla falsariga di quelle dei militari”*.

Invece, ad avviso di questo Collegio, in adesione all’indirizzo ermeneutico già chiaramente delineatosi, in termini univoci, in seno alle Sezioni di appello (tra le più recenti, Sez.II app. n. 52, n. 53, n.35 del 2024; nn.13, n. 14, n.72, n.199, n.200 del 2023; Sez. III app. n.184, n. 185, n. 328 del 2023; n.91, n.85 del 2022; n. 280/2021; Sez.I app.n.127/2020) la norma recata dall’art.61 resta pienamente vigente ed applicabile, in quanto mai abrogata con riferimento al *“personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del fuoco”*; dunque a determinate qualifiche professionali, che sono poi confluite nel nuovo ruolo istituito con il d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

Detto decreto legislativo, all’art.1, nel testo applicabile *ratione temporis*, ha articolato il *“Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative”* in tre ruoli: dei *“vigili del fuoco”*; degli *“ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi ”* e dei *“capi squadra e dei capi reparto”* (art.1, comma 1, lett. b).Quest’ultimo a sua volta è articolato in tre qualifiche: capo squadra; capo squadra esperto; capo reparto; capo reparto esperto (art. 10, comma 1) ed in esso è confluito il personale già in servizio e inquadrato nella precedente carriera con qualifiche aventi la stessa denominazione (art. 246).

Orbene considerato che, come dimostrato dalla documentazione amministrativa in atti, l’appellato è cessato nel marzo 2019 con qualifica di capo squadra esperto, ne consegue l’applicabilità, nel caso di specie, delle disposizioni contenute nel Capo II (*“Personale militare”*) del Titolo III (*“Trattamento di quiescenza normale”*), del d.P.R. n. 1092/1973 in cui è collocato l’art.54 che stabilisce la misura dell’aliquota pensionistica

	7	SENT. 132/2024	
	applicabile ai militari, oggetto poi delle pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite intervenute nel 2021 (n.1 e n.12/QM).		
	In conclusione, il gravame è respinto in quanto giuridicamente infondato, per l'effetto confermandosi integralmente la sentenza impugnata, anche sul capo relativo alle spese non oggetto di impugnativa.		
	Le spese di questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano forfettariamente in complessivi euro 1.000 (mille/00), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , respinge l'appello.		
	Le spese di questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano forfettariamente in complessivi euro 1.000 (mille/00), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 MAGGIO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		

	8	SENT. 132/2024	
	Margherita Sbardella		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 29 MAGGIO 2024		
	p. La Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Margherita Sbardella		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 29 MAGGIO 2024		
	p. La Dirigente		

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Margherita Sbardella